



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI
E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MINISTERO
Divisione I

Accordo integrativo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2021

(artt. 7 e 77 CCNL 12.02.2018 – Comparto Funzioni Centrali)

A seguito del parere favorevole emesso dagli organi di controllo al termine della procedura prevista dall'art. 40bis, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, sull'Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa - siglata in data 28 novembre 2022 – avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo risorse decentrate 2021 ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 77 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali (2016-2018), il giorno 23 marzo 2023 si è svolto l'incontro tra la parte pubblica e le OO.SS. rappresentative del personale delle Aree.

Al termine della riunione le parti, preso atto del suddetto parere favorevole e, in particolare, dell'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Igop ivi contenuta di non considerare fra le risorse afferenti al FRD 2021 gli incrementi previsti dall'art. 7 del d.l. 80/2021, non essendoci state nell'esercizio *de quo* nuove assunzioni in base a tale norma, hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo che di seguito si riporta:

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, in servizio nell'anno 2021 presso le strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MIMS). Nel testo del presente accordo per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, di seguito denominato CCNL. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del predetto CCNL "per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs.n. 165/2001".

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Con questo accordo le parti stabiliscono le modalità di utilizzazione della parte fissa e della parte variabile del Fondo risorse decentrate 2021 ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del CCNL e degli articoli 77, comma 2 e 3, e 78, comma 3, del CCNL 2016-2018.

Ai sensi del disposto dell'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente finalizzate ai trattamenti economici accessori.

Art. 3 FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

Le risorse del Fondo Risorse Decentrate disponibili per l'anno 2021 per gli utilizzi previsti dal presente accordo ammontano complessivamente a € 13.084.398,63, come rappresentato nella tabella allegata.

Tale importo, quantificato secondo le disposizioni del CCNL 2016-2018, tiene conto degli incrementi previsti dall'art. 1, comma 870, L. n. 178/2020, dall'art. 5, comma 7, lett. b, D.L. n. 121/2021, come esplicitato nel Decreto Direttoriale n. 297 del 6 aprile 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio, visto n. 661 del 13/04/2022, ed è al netto delle previste riduzioni di legge di cui all'art.1, comma 456, della L. n. 147/2013 e all'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 nonché di tutti gli utilizzi già stabiliti in precedenza. L'importo in parola non ricomprende, invece, gli incrementi previsti dall'art. 7, comma 1, D.L. 80/2021 in quanto nell'anno 2021 non sono state assunte unità di personale ai sensi di tale norma.

L'incremento annuale della parte stabile del Fondo Risorse Decentrate, previsto dall'art. 49, comma 3, del CCNL 2019/2021, di competenza dell'anno 2021, confluirà, quale risorsa una tantum, tra le risorse del Fondo Risorse Decentrate 2022, così come stabilito dal comma 6 del predetto articolo.

Art. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

L'importo complessivamente disponibile di € 13.084.398,63 verrà utilizzato come segue:

a) indennità per i centralinisti non vedenti o ipovedenti:

nella misura di € 199.000,00 per remunerare le prestazioni dei centralinisti non vedenti come previsto dalle normative vigenti, prevedendo un'indennità giornaliera lordissima pari a € 7,50;

b) indennità per turnazioni e reperibilità:

nella misura massima di € 118.000,00 da corrispondere al personale delle sedi ministeriali; come previsto dal comma 7 degli articoli 19 e 20 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2021 continua ad applicarsi la disciplina di cui ai previgenti CCNL, atteso che l'accordo con cui le parti hanno ridefinito la disciplina degli istituti delle turnazioni e reperibilità ed i correlati compensi decorre dal 1° gennaio 2022.

c) compensi per l'incentivazione della produttività individuale e organizzativa:

la restante parte del Fondo risorse decentrate, pari a € 12.767.398,63, è destinata al finanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance organizzativa nella misura del 70%, pari a € 8.937.179,04, e alla performance individuale nella misura del 30%, pari € 3.830.219,59, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del CCNL 2016-2018.

A tal fine verranno utilizzate le risultanze dell'applicazione del Sistema di valutazione della performance approvato con D.M. 8 novembre 2013, n: 402, come modificato con D.M. 31 gennaio 2019, n. 21 e con D.M. 7 agosto 2020, n. 334.

In particolare, le risorse destinate alla produttività saranno ripartite fra le unità organizzative dirigenziali assegnando a ciascun ufficio un importo, calcolato sul numero dei dipendenti, destinato ad incentivare e remunerare in modo premiale e selettivo la produttività - individuale ed organizzativa - dei dipendenti che prestano servizio nell'ufficio stesso mediante l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

In base a tale sistema la valutazione di ciascun dipendente del MIT si sostanzia nell'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti, di cui massimo 75 per la valutazione della prestazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa di appartenenza (performance organizzativa) e massimo 25 per la valutazione del comportamento organizzativo ovvero della qualità del contributo del dipendente (performance individuale) alla performance generale dell'unità organizzativa.


Il trattamento economico correlato alla produttività organizzativa sarà corrisposto in misura proporzionale al punteggio ottenuto dall'Unità organizzativa di appartenenza (max 75) e, diriflesso, assegnato a ciascun lavoratore della medesima per il contributo prestato ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Il trattamento economico correlato alla produttività individuale, ossia alla qualità del contributo prestato da ciascun lavoratore come determinato dal soggetto valutatore secondo il sistema vigente (max 25), sarà invece determinato in misura proporzionale ai pesi correlati al punteggio attribuito, secondo le seguenti fasce di punteggio: 5-8, 9-13, 14-18, 19-25, come riportato nello schema che segue:

FASCE	PUNTEGGIO	PESI
1	25-19	125
2	18-14	115
3	13-9	110
4	8-5	100

Per l'anno 2021 al 5% del personale di ciascuna struttura dirigenziale generale che abbia conseguito la valutazione del comportamento organizzativo più elevata (25) è attribuita ai sensi dell'art. 78, comma 3, CCNL 2016-2018 una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuito al personale rientrante nella fascia 1.

L'individuazione degli aventi titolo alla maggiorazione viene effettuata da ciascun Dirigente generale sulla base di una proposta del dirigente valutatore motivata tenendo conto della media delle valutazioni degli ultimi tre anni ovvero, in via subordinata, della complessità del lavoro svolto e della flessibilità d'impiego del dipendente nel periodo di riferimento. Qualora il numero delle proposte superi la percentuale del 5% il Dirigente generale individua i destinatari della maggiorazione applicando i medesimi criteri. *aw*



Art. 5
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le somme individuate per la retribuzione delle voci indicate all'art. 4, lett. a), b) non utilizzate per i relativi scopi, confluiranno nei fondi di cui alla lett. c).

Roma, 23 maggio 2023

PARTE PUBBLICA

Luigi...

PARTE SINDACALE

FCGIL CAVARDELLA

SABBATELLA

CONFESALUNSA

FLP

USB Pi

VIL PA

Rita

Hayun Carbone

Luigi...

Corrado...

Vincenzo...

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021	
TOTALE RISORSE CERTE E STABILI 2021	€ 12.259.748,00
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (ex art, 9, c. 2-bis 1° e 2° periodo)	-€ 4.307.424,26
TOTALE RISORSE CERTE E STABILI AL NETTO RIDUZIONE STRUTTURALE	€ 7.952.324
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 5.091.112
TOTALE RISORSE CERTE + RISORSE VARIABILI	€ 13.043.436
Riduzione ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (limite 2016 aggiornato a 2021 pari a 6.776.784,51)	-€ 6.266.651,26
TOTALE RISORSE AL NETTO RIDUZIONE STRUTTURALE ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ 6.776.784,51
IN AUMENTO:	
art. 1, comma 870, L. n. 178/2020 (risparmi fondi per buoni pasto e straordinario 2020 non utilizzati) - FUORI LIMITE	€ 5.500.973,00
art. 5, comma 7, lett. b) D.L. n. 121/2021 (incremento permanente) - FUORI LIMITE	€ 2.446.641,12
art. 7, comma 1, D.L. 80/2021 (incremento anno 2021) - FUORI LIMITE *	€ -
TOTALE RISORSE	€ 14.724.398,63
IN DIMINUIZIONE:	
finanziamento cassa previdenza e assistenza	-€ 1.000.000,00
perequazione indennità posizione dirigenti ex LLPP	-€ 640.000,00
TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2021	€ 13.084.398,63

* nessuna assunzione nell'anno 2021